



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO

ALLE CCIAA

AI COMPONENTI DELLA CRA  
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CNA  
COMITATO REGIONALE  
VIA RIMINI, 7  
40128 BOLOGNA

ALLA CONFARTIGIANATO  
VIA LUDOVICO BERTI 7  
40131 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.  
VIA BEGARELLI, 31  
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA  
STRADA FARNESINA,106  
29100 PIACENZA

**Oggetto: Parere in merito ai limiti dimensionali in presenza di contratti a chiamata**

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito pervenuto in data 9/5/2014 dalla CCIAA di Parma in merito alla iscrivibilità all'Albo Artigiani in relazione ai limiti dimensionali in presenza di contratti a chiamata, nella seduta del 31/7/2014 espone quanto segue:

GestioneCommissione  
Regionale Artigianato



N° IT 231513

Viale A. Moro 44  
40127 Bologna

tel 051.527.6425-23  
fax 051.527.6533

Email:[cra@regione.emilia-romagna.it](mailto:cra@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [cra@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:cra@postacert.regione.emilia-romagna.it)

L'art. 5 della legge n. 443/85 dispone, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dall'art. 4, che le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno i suddetti limiti, mantengono l'iscrizione all'Albo Artigiani.

Ciò comporta che occorra procedere con la cancellazione dall'Albo per il periodo comunque eccedente i tre mesi, anche nel caso che il personale in eccedenza sia stato assunto con contratti a termine, secondo le precisazioni di seguito fornite.

Nel computo devono essere considerati tutti i dipendenti, qualunque siano le mansioni svolte e relative qualifiche. Quindi, anche gli impiegati amministrativi e tecnici, nonché i lavoratori a tempo parziale, questi ultimi, in proporzione all'orario di lavoro.

I lavoratori a chiamata si computano in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre (si considera il semestre fisso 1 gennaio – 30 giugno e 1 luglio – 31 dicembre e non il semestre mobile).

I contratti a termine si conteggiano a fine mese per teste.

Pertanto conservano la qualifica di artigiana le imprese che abbiano superato, fino ad un massimo del 20% (eventuali valori frazionati risultanti dall'aliquota percentuale devono essere sempre arrotondati all'unità superiore) e per un periodo non superiore a tre mesi nel corso dell'anno solare, i limiti di dipendenti o apprendisti previsti.

Il superamento di uno solo dei limiti (20% oppure 3 mesi) comporta la perdita della qualifica di artigiana.

Per quanto concerne il secondo quesito, per le caratteristiche intrinseche del contratto di lavoro intermittente, si ritiene assuma prevalenza l'occupazione nell'attività imprenditoriale. Nel caso specifico l'impresa acquisisce quindi i requisiti di impresa artigiana.

Il Presidente della CRA

Sergio Giuffredi

